

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 18 del 6 settembre 2017

IL NUOVO “SPESOMETRO 2017”

Dal 2017 lo Spesometro “annuale” è stato sostituito con l’invio dei dati delle fatture emesse / ricevute in forma analitica e con scadenza trimestrale.

Esclusivamente per il 2017, il Decreto Milleproroghe ha disposto **due soli invii dello spesometro con cadenza semestrale**.

Per quanto riguarda la **scadenza dell’invio del primo semestre** questa è stata oggetto di numerose proroghe. Da ultimo il MEF con comunicato stampa del 1 settembre 2017 ha posticipato dal 16 settembre al **28 settembre 2017** il termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al **primo semestre del 2017**.

TERMINI DI INVIO PER IL 2017

1° semestre	28 settembre 2017
2° semestre	28 febbraio 2018

TERMINI DI INVIO A REGIME

1° trimestre	31 maggio
2° trimestre	16 settembre
3° trimestre	30 novembre
4° trimestre	Fine febbraio dell’anno successivo

Si rammenta altresì che:

- con l’introduzione del nuovo adempimento è venuto meno l’obbligo di presentare la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing / locazione / noleggio, la comunicazione degli acquisti di beni da San Marino nonché la Comunicazione “black list”;
- lo schema per l’invio telematico “contiene i riferimenti all’analogha rappresentazione del formato xml del file «Fattura elettronica» utilizzato per la fatturazione verso la Pubblica amministrazione”;
- l’invio della Comunicazione in esame è analogo, nella sostanza, all’invio opzionale dei dati delle fatture emesse / ricevute di cui al D.Lgs. n. 127/2015. Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.2.2017, n. 1/E ha specificato che i chiarimenti forniti con riferimento all’invio opzionale dei dati delle fatture emesse / ricevute “valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010”, ossia per il nuovo “spesometro”.

AMBITO SOGGETTIVO

L’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle bollette doganali e delle note di variazione **investe tutti i soggetti passivi titolari di Partita IVA**, i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, tranne coloro che:

- si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane;
- i contribuenti forfetari/minimi (si ritiene che tale esonero, previsto per “tutte le fatture”, comprenda anche le fatture relative ad operazioni con reverse charge per le quali il minimo / forfetario è tenuto a versare l’IVA entro il 16 del mese successivo all’operazione);

- i contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per l'invio telematico dei dati di fatture emesse e ricevute.

I contribuenti che hanno inviato le fatture emesse e ricevuto le fatture d'acquisto elettronicamente tramite il Sistema d'Interscambio, non sono obbligati ad includere i dati di dette fatture nello spesometro. Tuttavia, possono includere nello spesometro i dati di tutte le fatture (anche quelle transitate tramite SDI), se ciò risulta più agevole.

ESONERO PARZIALE

- agricoltori esonerati (volume d'affari inferiore a € 7.000) ubicati in zone non montane. Devono trasmettere solo le (auto)fatture emesse dai propri clienti i quali hanno l'obbligo di consegnarne una copia all'agricoltore;
- soggetti in regime di Legge n. 398/91 (es. associazioni sportive dilettantistiche). Devono trasmettere solo le fatture emesse rientranti nell'attività commerciale;
- dettaglianti che hanno esercitato solo l'opzione per la trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi (non delle fatture) hanno l'obbligo dello spesometro

AMBITO OGGETTIVO

La comunicazione riguarda tutte le:

• **fatture emesse:**

- anche se annotate nel registro dei corrispettivi (o non registrate)
- di qualsiasi importo (anche se di importo pari a zero)
- anche se emesse in via facoltativa (in luogo dello scontrino/ricevuta fiscale)

• **fatture ricevute** e registrate (comprese le bollette doganali e le fatture ricevute da contribuenti minimi/forfetari)

• **note di variazione** emesse/ricevute delle predette fatture nel corso del semestre considerato.

PARTICOLARI OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE
Le operazioni soggette ad IVA imponibili anche gratuite
Le operazioni esenti (art. 10, D.P.R. 633/72)
Le operazioni non imponibili relative alle esportazioni o cessioni UE (art. 8, 8-bis, 38-quater, del D.P.R. 633/72 e alle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. 331/1993)
Le operazioni di importazione (per altro tassativamente previste dalla norma con riferimento alle bollette doganali)
Gli acquisti INTRA di beni (D.L. 331/1993)
Le operazioni di vendita e acquisto che coinvolgono gli esportatori abituali (art. 8 comma 1. lett. c), art. 8, comma 2 del D.P.R. 633/72);
Le prestazioni di servizi internazionali non imponibili ex art. 9 del D.P.R. 633/72
Gli acquisti di prestazioni di servizi internazionali o di beni con Imposizione in ITALIA (artt. da 7 a 7-septies, art. 17 del D.P.R. 633/72)
Le operazioni soggette all'inversione contabile/reverse charge
Le operazioni soggette al regime del margine previsto dal D.L. 41/1995 relativamente alla parte imponibile
Le cessioni ex art. 74 del D.P.R. 633/72 in regime speciale
Le operazioni con lo Stato della città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino (art. 71, D.P.R. 633/72) e le operazioni di cui all'art. 72 del D.P.R.

633/72
Le operazioni escluse ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72
Le operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più requisiti dell'imposta – ad esempio le prestazioni di servizi con committente estero

Nella Circolare n. 1/E/2017 è stato chiarito che i dati da trasmettere sono quelli richiesti ai fini della registrazione delle fatture emesse e delle fatture di acquisto registrate negli appositi registri IVA. Non è necessario “comunicare i dati contenuti in altri documenti”. Così, ad esempio, non vanno comunicati i dati delle schede carburante e neppure quelli relativi ad operazioni certificate con scontrino / ricevuta fiscale.

La comunicazione dei dati dovrà avvenire in **modalità analitica** e dovranno comprendere almeno i seguenti elementi:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice Paese, partita IVA / codice fiscale, denominazione / nome e cognome, sede)
- la data e il numero della fattura
- la base imponibile / l'aliquota applicata / l'imposta
- la tipologia dell'operazione

Uno dei dati facoltativi che trova spazio nella comunicazione è quello riferito alla percentuale di detraibilità o di deducibilità del costo riportato in fattura. In particolare:

- detraibile: contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili da parte del cliente ai fini delle imposte sul reddito;
- deducibile: indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili da parte del cliente ai fini delle imposte sul reddito.

Il primo invio riguarda i dati riferiti al 1° semestre 2017, avendo riguardo:

- per le fatture emesse (e le note di debito): alla data di emissione (la data della fattura non può essere successiva al 30/06/2017)
- per le fatture d'acquisto (e le note di debito o bollette doganali): alla data di registrazione (che non può essere successiva al 30/06/2017).

ANAGRAFICA SOGGETTO DA COMUNICARE

Considerato che i dati anagrafici dei soggetti tra i quali sono state effettuate le operazioni da comunicare potrebbero subire modifiche, l'Agenzia riconosce la possibilità di riportare nei campi “Altri dati identificativi” (denominazione / nome, cognome, sede) l'informazione più aggiornata a disposizione, a prescindere dalla competenza dei documenti inviati e dalle informazioni anagrafiche presenti nelle fatture. In merito a tali dati è stato inoltre precisato che:

- qualora non siano disponibili le informazioni relative alla sede della controparte, i relativi elementi informativi possono essere valorizzati con “Dato assente”;
- per le fatture semplificate ex art. 21-bis, DPR n. 633/72, in assenza degli identificativi fiscali, è confermato l'obbligo di indicare il nome, cognome / denominazione.

NUMERO E TIPO DI DOCUMENTO

La casella “Numero del documento” deve essere obbligatoriamente compilata per le fatture emesse, che devono essere individuate in modo univoco, mentre per le fatture d'acquisto (dato che non è obbligatorio riportare il numero nel registro degli acquisti) si può indicare il valore “0”.

Ad ogni tipologia di documento (fattura, nota di credito / debito, fattura semplificata, ecc.) è associato un codice.

Tipologia documento	Codice
Fattura	TD01
Nota di credito	TD04
Nota di debito	TD05
Fattura semplificata	TD07
Nota di credito semplificata	TD08
Fattura per acquisto intraUE beni	TD10
Fattura per acquisto intraUE servizi	TD11

NATURA DELL'OPERAZIONE

Il campo tipologia dell'operazione deve essere valorizzato per indicare la causa di non assoggettamento ad IVA dell'operazione oggetto di comunicazione. Tale campo dovrà quindi essere valorizzato solo con riferimento alle operazioni per i quali non è indicata l'IVA.

Tipologia operazione	Codice
Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72	N1
Non soggetta ad IVA	N2
Non imponibile (esportazione, cessione di beni intra UE)	N3
Operazione esente	N4
Regime del margine / IVA non esposta in fattura (regime speciale beni usati / editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72	N5
Inversione contabile / reverse charge	N6
Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell'IVA: <ul style="list-style-type: none"> • vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93 se l'ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell'anno precedente o superi nell'anno in corso € 100.000 • prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS (*) 	N7

(*) Se il contribuente, pur essendone esonerato, emette fattura con l'imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi "Aliquota" e "Imposta" va riportato "0" e nel campo "Natura" il codice "N7".

Per le seguenti operazioni vanno indicati i codici:

- N2 - Acquisti senza Iva ex art. 74 dpr 633/72 se annotate nel registro acquisti; fatture ricevute da contribuenti minimi/forfetari; prestazione di servizi extraterritoriali art. 7-ter dpr 633/72;
- N3 - Esportazione di beni a soggetti Extra-UE; esportazione di beni in regime del margine; cessioni/prestazioni a esportatori abituali (8C); cessioni di beni con introduzione in un deposito Iva; fatture acquisti Intra-UE se l'operazione è "non imponibile";
- N4 - fatture acquisti Intra-UE se l'operazione è "esente".

Per le fatture ricevute devono essere utilizzati gli stessi codici, ad eccezione delle operazioni soggette a reverse charge in cui il cessionario deve compilare i campi dell'imposta e dell'aliquota (indicando come natura dell'operazione il codice N6).

STABILI ORGANIZZAZIONI E RAPPRESENTATI FISCALI

I dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale devono essere inseriti nel solo caso in cui questi siano riportati in fattura. In questi casi vanno obbligatoriamente compilati i seguenti campi:

- stabile organizzazione: Indirizzo, CAP, Comune e Nazione;
- rappresentante fiscale: IdPaese, IdCodice.

La compilazione di tutti gli altri campi è invece facoltativa.

OPERAZIONI EXTRACOMUNITARIE

Per le operazioni extracomunitarie:

- le cessioni di beni a soggetti extra-UE: essendo esportazioni, sono operazioni non imponibile IVA, per cui vanno indicate nel campo Natura con il codice N3;
- le prestazioni di servizi a soggetti extracomunitari: non essendo soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità, vanno indicate nel campo Natura con il codice N2.

Per le **bollette doganali**, l'Agenzia ha precisato che:

- i campi "Id Paese" e "Id Codice" cedente/prestatore sono obbligatori;
- dal momento che nella prassi per le bolle doganali si è soliti rilevare solo l'ufficio doganale, **solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d'imposta 2017** è consentito compilare il campo "Id Paese" con OO e il campo "Id Codice" con una sequenza di undici "9".

CASI PARTICOLARI

Nonostante la norma di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 faccia riferimento ai dati delle fatture relative alle operazioni rilevanti ai fini IVA, le specifiche tecniche allegate al provvedimento per la comunicazione dei dati per i soggetti che optano per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (che sono valide anche per la comunicazione obbligatoria), contemplano **anche i dati relativi alle fatture emesse/ricevute ma relative alle operazioni non soggette ad IVA**. Si tratta in particolare:

- delle fatture aventi ad oggetto le operazioni fuori campo IVA ex artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72, che concorrono a formare il volume di affari (ai sensi dell'art. 20 e 21 comma 6-bis del D.P.R. 633/72);
- delle fatture aventi ad oggetto operazioni escluse ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72 ovvero non soggette per espressa disposizione di legge anche se non concorrono a formare il volume di affari.

Vanno trasmessi anche i dati:

- delle **fatture di vendita annotate sul registro dei corrispettivi dai dettaglianti**;
- delle **singole fatture** (acquisto e/o vendita) **annotate in via cumulativa** in quanto di importo inferiore ad € 300. Risulta quindi inutile l'agevolazione di cui si fruiva fino al 2016, riferita al fatto di poter evitare l'annotazione dei dati di tutte le fatture di importo inferiore a 300 €.

In caso di **fatture cointestate**, fattispecie che l'Agenzia ritiene plausibile soltanto con riferimento ad acquirenti / committenti privati, vanno riportati i dati "Identificativi fiscali" di uno solo dei soggetti intestatari.

Per le **operazioni con applicazione dello Split Payment** vanno indicati aliquota e imposta e nel campo "esigibilità Iva" va indicato "S".

Per quanto riguarda le **autofatture**, è stato precisato che:

- per quelle emesse per regolarizzare l'omessa/errata emissione da parte del cedente/prestatore, i dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, non va indicato nulla come tipologia operazione e va riportata l'imposta come se fosse una normale fattura di acquisto;
- per quelle emesse a fronte di un acquisto di beni/servizi da soggetto Extra-UE, i dati vanno indicati nella sezione fatture ricevute indicando l'imposta e come tipologia il codice N6.

MODALITA' DI INVIO

La trasmissione dei dati delle fatture in esame va effettuata in via telematica tramite un file in formato xml, con una delle seguenti modalità:

- web service HTTPS, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta, previo accordo;
- SPCoop, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta, previo accordo;
- FTP, con il quale è possibile trasmettere più file, previo accordo;
- WEB, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta.

Per i CLIENTI CON CONTABILITA' TENUTA DAL NOSTRO STUDIO provvederemo direttamente ad estrarre i dati presenti in contabilità richiesti dai singoli adempimenti, nonché alla compilazione e all'invio telematico delle comunicazioni.

I CLIENTI CHE PROVVEDONO IN PROPRIO ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA' sono invitati a contattare la propria casa di software al fine di verificare se il programma in dotazione permette la creazione del file da trasmettere, conforme al tracciato ministeriale. Lo Studio in ogni caso è a disposizione nell'eventualità ciò non fosse possibile. Per coloro che trasmettono allo Studio il file da inviare è necessario indicare nella sezione riservata all'impegno telematico il codice fiscale dello Studio (09288750962) come intermediario e il codice "1" come tipo impegno.

SI PREGA PERTANTO DI PRENDERE CONTATTO CON LO STUDIO PER CONCORDARE MODALITA' E TEMPISTICHE DELL'ADEMPIMENTO.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione da € 2 per ciascuna fattura, comunque, entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione di cui sopra è ridotta ad € 500 se i dati omessi o erronei sono comunicati entro quindici giorni dalla scadenza originale.

Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

L'Agenzia, con la risoluzione 104/E del 28 luglio 2017, ha riconosciuto la possibilità di applicare il ravvedimento operoso con le riduzioni indicate all'articolo 13, lettere a bis) e seguenti del Dlgs 472/1997. Pertanto le sanzioni possono essere ridotte partendo da un nono a un quinto, a seconda del momento in cui viene regolarizzata la comunicazione ed eseguito il versamento della sanzione. Secondo l'agenzia delle Entrate possono essere regolarizzate anche le comunicazioni omesse, a condizione che vengano trasmesse anche oltre i termini stabiliti dalla legge. Il ravvedimento richiede quindi l'obbligo di trasmettere nuovamente la comunicazione versando la relativa sanzione. Ovviamente il ravvedimento non è possibile se nel frattempo sono stati notificati atti di accertamento.

*** **

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Preme evidenziare che il **termine per l'invio dei dati relativi alle liquidazioni periodiche del 2° trimestre 2017** (ad oggi) non ha subito ulteriori modifiche ed è fissato per il prossimo **18 settembre c.a.**

Le modalità di comunicazione sono rimaste invariate rispetto all'invio del 1° trimestre 2017.

Per i clienti che provvedono in proprio alla tenuta della contabilità e incaricano il nostro studio per la trasmissione dei dati, si prega di farci avere i dati delle liquidazioni o il file conforme al tracciato ministeriale entro e non oltre il prossimo 11 settembre.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI